



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO
COMPENSIVO DI RODENGO SAIANO**

Scuola primaria e secondaria di primo grado

REGOLAMENTO INTERNO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art. 1 comma 129)

Approvato dal Comitato di Valutazione in data 09/04/2019

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di scelta dei componenti interni del Comitato per la valutazione dei docenti ed il suo funzionamento.
2. Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso l'Istituto comprensivo di Rodengo Saiano ai sensi dell'art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art. 1 comma 129.

Art. 2 – Durata

1. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici.

Art. 3 – Composizione

1. Il Comitato dell'I.C. di Rodengo Saiano è costituito dai seguenti componenti
 - a. Tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto;
 - b. Due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;
 - c. Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
2. Il Comitato è formalmente costituito con decreto del Dirigente Scolastico.
3. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 4 – Procedura di individuazione dei componenti interni (Docenti)

1. Considerata la durata triennale dell'incarico, i Docenti scelti devono essere a tempo indeterminato.
2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.
3. Nel caso di tre o più candidature, la scelta avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza.
4. La scelta del membro docente del Consiglio d'Istituto avviene tramite candidatura. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura. Se sussistono due o più candidature, la scelta avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza.
5. In caso di parità, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.
6. È opportuno, ma non obbligatorio, assicurare la rappresentanza dei docenti dei diversi plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado).
7. In caso di dimissioni, si procederà alla surroga tramite opportuna votazione.

Art. 5 – Procedura di individuazione dei componenti interni (Genitori)

1. Il Consiglio di Istituto sceglie due componenti in rappresentanza dei genitori. Per evitare la decadenza della carica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuno indicare genitori i cui figli permangono nell'Istituto per almeno un triennio.
2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.
3. Nel caso di tre o più candidature, la scelta avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza.
4. In caso di parità, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.
5. In caso di dimissioni, si procederà alla surroga tramite opportuna votazione.

Art. 6 – Funzioni

1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a. Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b. Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
 - c. Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2 lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di Tutor.
 3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato. Il Comitato esercita anche le competenze per la riabilitazione del personale Docente, di cui all'articolo 501.

Art. 7 – Presidenza

1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso; autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario.
3. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e richiamato all'ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data la seduta.

Art. 8 – Convocazione

1. La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.
2. Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai componenti interessati, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
3. L'ordine del giorno della seduta è fissato dal Presidente.
4. L'atto di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico.
5. L'atto di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti entro 5 giorni prima della seduta ordinaria ed entro 2 giorni prima della seduta straordinaria.
6. L'atto può essere recapitato anche a mezzo email

Art. 9 - Ordine del giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti
2. Il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione
3. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime, il Comitato può, per questioni di urgenza, deliberare di discutere argomenti non presenti all'ordine del giorno.

Art. 10 – Validità della seduta

1. Le sedute non sono pubbliche.
2. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente può dare avvio ai lavori.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente

Art. 11 – votazione

1. La votazione avviene dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.
2. Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese; la votazione può avvenire per alzata di mano o per appello nominale, con registrazione dei nomi.
3. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che non è ammessa l'astensione.
4. Si ricorre all'istituto dell'astensione qualora, in sede di valutazione del periodo di prova e formazione del docente neo-assunto, uno dei docenti membro del Comitato Tecnico dovesse anche svolgere la funzione di docente tutor o vi fosse un grado di parentela.
5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 12 – Verbalizzazione

1. Il verbale deve contenere tutti gli atti o fatti ragionevolmente e strettamente funzionali alla finalità per cui si dispone la verbalizzazione.
2. Il verbale è redatto dal segretario nominato dal Presidente e segue una numerazione progressiva nel triennio.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando: la data, l'ora, il luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.
4. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Il verbale deve essere letto e approvato al termine della seduta.

Art. 13 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del Comitato.
2. La pubblicità degli atti del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta, tenuto conto di quanto previsto in materia di tutela della privacy.

Art. 14 – Compensi

1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, salvo che la normativa non disponga diversamente.

Art. 15 – Modifica e/o integrazione del Regolamento

2. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione dell'organo stesso e dettata prioritariamente dall'evoluzione, e conseguente recepimento, della relativa normativa.

*Approvato all'unanimità dal Comitato di Valutazione dei docenti dell'Istituto
Comprensivo di Rodengo Saiano in data 09/04/2019*